



# COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

## STATUTO

### AZIENDA PER IL TURISMO SOC. COOP.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 dd. 01.08.2007,  
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dd.28.04.2011  
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd.07.05.2012  
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 dd.22.10.2014

Allegato alla deliberazione consiliare  
n° 54 dd. 22.10.2014



IL VICE SEGRETARIO  
F.to Lucia Masè -

## INDICE

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA .....	5
Art. 1 Costituzione e denominazione .....	5
TITOLO II SCOPO - OGGETTO .....	5
Art. 3 Scopo mutualistico .....	5
Art. 4 Oggetto sociale.....	6
TITOLO III SOCI COOPERATORI.....	6
Art. 5 Soci operatori .....	6
Art. 6 Domanda di ammissione.....	7
Art. 7 Obblighi dei soci .....	8
Art. 8 Perdita della qualità di socio .....	8
Art. 9 Recesso del socio .....	9
Art. 10 Esclusione .....	9
Art. 11 Delibere di recesso ed esclusione.....	9
Art. 12 Liquidazione della quota.....	10

Art. 13 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati .....	10
<b>TITOLO IV SOCI SOVVENTORI .....</b>	<b>10</b>
Art. 14 Soci sovventori.....	10
Art. 15 Conferimento ed azioni dei soci sovventori.....	10
Art. 16 Alienazione delle azioni dei soci sovventori.....	11
Art. 17 Deliberazione di emissione .....	11
Art. 18 Diritti dei soci sovventori.....	11
<b>TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE.....</b>	<b>11</b>
Art. 19 Elementi costitutivi .....	11
Art. 20 Vincoli sulle quote e loro alienazione.....	12
Art. 21 Bilancio d'esercizio.....	12
Art. 22 Ristorni.....	13
<b>TITOLO VI ORGANI SOCIALI.....</b>	<b>13</b>
Art. 23 Organi sociali .....	13
Art. 24 Funzioni dell'Assemblea.....	13
Art. 25 Convocazione dell'Assemblea.....	14
Art. 26 Costituzione e quorum deliberativi .....	14
Art. 27 Voto ed intervento.....	15
Art. 28 Presidenza dell'Assemblea .....	16
Art. 29 Consiglio di Amministrazione .....	16

Art. 30 Compiti del Consiglio di Amministrazione .....	16
Art. 31 Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione .....	17
Art. 32 Integrazione del Consiglio di Amministrazione .....	18
Art. 33 Compensi agli Amministratori.....	18
Art. 34 Rappresentanza .....	19
Art. 35 Direttore .....	19
Art. 36 Collegio Sindacale .....	19
Art. 37 Revisione legale dei conti .....	20
TITOLO VIII CONTROVERSIE.....	20
Art. 38 Clausola arbitrale .....	20
Art. 39 Arbitri e procedimento .....	20
TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....	21
Art. 40 Scioglimento anticipato.....	21
Art. 41 Devoluzione del patrimonio finale.....	21
TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.....	22
Art. 42 Regolamenti .....	22
Art. 43 Rinvio.....	22

## **TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA**

### ***Art. 1 Costituzione e denominazione***

E' costituita la Società Cooperativa denominata "Azienda per il Turismo VALSUGANA LAGORAI società cooperativa" con sede principale in Levico Terme (TN) e sedi secondarie a Pergine (TN), Caldonazzo (TN), Castello Tesino (TN) e Borgo Valsugana (TN).

Possono essere istituite filiali, succursali, sedi amministrative, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località provinciali, nazionali ed all'estero.

### ***Art. 2 Durata***

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

## **TITOLO II SCOPO - OGGETTO**

### ***Art. 3 Scopo mutualistico***

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo un miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci tramite la realizzazione di un sistema integrato di offerta in grado di garantire:

- uno sviluppo delle attività delle imprese socie aumentandone l'efficienza e la competitività;
- lo sviluppo di una serie di sinergie tra gli stessi soci;
- la creazione di un sistema nell'ambito dei servizi.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

**Art. 4**  
**Oggetto sociale**

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'attività di promozione dell'immagine turistica dell'ambito tramite la realizzazione, in via principale, delle seguenti attività:

- a) informazione e accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;
- b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- c) definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico territoriale in funzione della successiva commercializzazione, in coordinamento con le attività svolte dalla società prevista dall'articolo 6 della l.p. 14/2010;
- d) organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti dall'articolo 14 della l.p. 14/2010.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

**TITOLO III**  
**SOCI COOPERATORI**

**Art. 5**  
**Soci cooperatori**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- enti pubblici dell'ambito turistico di riferimento
- persone giuridiche private che operano nell'ambito turistico di riferimento e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
- persone fisiche che operano nell'ambito turistico di riferimento e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

### **Art. 6** **Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

#### **NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE:**

- a) l'indicazione della ragione sociale della società nonché auto-dichiarazione dalla quale risulti la data di iscrizione nel registro delle imprese, la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se esistente, la partita IVA;
- b) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale;
- c) l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza in seno alla cooperativa;
- d) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

#### **NEL CASO DI ENTI PUBBLICI:**

- a) deliberazione dell'organo competente dalla quale si evinca la volontà di divenire socio e a sottoscrivere la quota di capitale sociale;
- b) l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza in seno alla cooperativa;
- c) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

#### **NEL CASO DI PERSONE FISICHE:**

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, regime patrimoniale se coniugato, codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua prevalente attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) gli estremi di iscrizione al registro delle imprese se imprenditore.

In tutti i casi la domanda di ammissione dovrà contenere espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica. Tale attività potrà essere supportata dall'introduzione da criteri scritti e condivisi e/o da apposito regolamento.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

### **Art. 7** **Obblighi dei soci**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
  - del capitale sottoscritto;
  - dell'eventuale tassa di ammissione;
  - della quota in conto esercizio deliberata dall'assemblea;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

### **Art. 8** **Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

**Art. 9**  
***Recesso del socio***

Il socio che intende recedere dalla società deve fare dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata postale o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione. Tale dichiarazione ha effetto sia per il rapporto societario che per quello mutualistico decorsi i tre mesi dalla avvenuta comunicazione.

**Art. 10**  
***Esclusione***

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 cc, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

**Art. 11**  
***Delibere di recesso ed esclusione***

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38 e 39 del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

**Art. 12**  
**Liquidazione della quota**

I soci receduti o esclusi hanno diritto alla restituzione della quota per un importo comunque non superiore al valore nominale della quota stessa sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie.

**Art. 13**  
**Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle partecipazioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle partecipazioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, a riserva.

**TITOLO IV**  
**SOCI SOVVENTORI**

**Art. 14**  
**Soci sovventori**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

**Art. 15**  
**Conferimento ed azioni dei soci sovventori**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a € 1.000,00

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 19, numero uno, lettera b) del presente statuto.

**Art. 16**  
***Alienazione delle azioni dei soci sovventori***

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

**Art 17**  
***Deliberazione di emissione***

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

**Art. 18**  
***Diritti dei soci sovventori***

Ai soci sovventori spetta un solo voto qualunque sia l'ammontare dei conferimenti effettuati.

**TITOLO V**  
**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 19**  
***Elementi costitutivi***

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale di importo minimo di €. 1.000,00. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
  - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale minimo di €. 1.000,00, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dalla tassa di ammissione
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve costituite per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

**Art. 20**  
**Vincoli sulle quote e loro alienazione**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

E' in ogni caso vietata la loro cessione.

**Art. 21**  
**Bilancio d'esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili alla formazione di altri fondi o riserve che sono in ogni caso indivisibili.

**Art. 22**  
**Ristorni**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.

**TITOLO VI**  
**ORGANI SOCIALI**

**Art. 23**  
**Organi sociali**

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge.

**Art. 24**  
**Funzioni dell'Assemblea**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale se previsti ed obbligatori per legge;
- e) procede alla eventuale nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo quanto previsto dall'art.38 del seguente statuto;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci se presenti ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- j) fissa l'eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo delle quote per i nuovi soci;

- k) determina l'ammontare della quota in conto esercizio dovuta dai soci
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

#### *Art. 25*

#### *Convocazione dell'Assemblea*

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, la prima entro 120 giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni, ai sensi dell'art. 2364 c.c. dalla chiusura dell'esercizio la seconda in autunno per la discussione dei programmi dell'anno successivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità, e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci (se presente e obbligatorio per legge) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio della Provincia di Trento, in luogo di facile accesso.

La convocazione avviene mediante avviso da farsi con qualsiasi mezzo idoneo a garantire il ricevimento da parte di ciascun socio (es: lettera, fax, e-mail) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel caso dell'assemblea elettiva la convocazione dovrà essere effettuata almeno 21 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno 24 ore dopo l'ora della prima convocazione.

Gli atti che verranno discussi saranno a disposizione di tutti i soci e dovranno essere depositati presso la sede centrale per una loro consultazione almeno sette giorni prima della riunione.

#### *Art. 26*

#### *Costituzione e quorum deliberativi*

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei voti dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei voti dei soci e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni possono essere prese col

voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

**Art. 27**  
**Voto ed intervento**

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta e, se introdotta, della quota in conto esercizio.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci cooperatori persone giuridiche e/o enti pubblici potranno avere un massimo di 3 voti come di seguito specificato:

- 1 voto con una quota di 1.000 euro;
- 2 voti con una quota da 2.000 euro. Possono sottoscrivere la quota da 2.000 euro solo gli enti pubblici che abbiano un numero di abitanti non inferiore a 500 e le persone giuridiche che abbiano un numero di soci non inferiore a 10;
- 3 voti con una quota da 3.000 euro. Possono sottoscrivere la quota da 3.000 euro soltanto gli enti pubblico che abbiano un numero di abitanti non inferiore a 1.000 e le persone giuridiche che abbiano un numero di soci non inferiore a 20.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci oltre se stesso.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Ogni società ha diritto a partecipare all'assemblea con il proprio legale rappresentante o con altro amministratore da esso delegato.

Gli enti pubblici possono partecipare all'assemblea nella persona del sindaco o di altro componente della giunta o del consiglio dallo stesso delegato.

Le deleghe devono essere in forma scritta.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

**Art. 28**  
**Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

**Art. 29**  
**Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 membri.

Le modalità di presentazione delle candidature e le modalità di elezione vengono determinate da apposito regolamento. Tale regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nella sua prima seduta il presidente e il vicepresidente.

Il Presidente deve essere espressione dell'imprenditoria privata.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Nel caso in cui il consigliere nominato dall'ente pubblico perda la carica di amministratore pubblico decade automaticamente dalla carica di consigliere della società e viene sostituito da altro amministratore o rappresentante indicato dallo stesso ente pubblico.

Gli amministratori restano in carica per un mandato (tre esercizi) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

**Art. 30**  
**Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che

incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire la figura dell'Amministratore Delegato. Il consiglio determina le deleghe che spettano all'Amministratore Delegato e ne determina il compenso.

Il consiglio di amministrazione emana le direttive per lo svolgimento dei compiti dell'azienda e ne controlla l'attuazione.

Al consiglio di amministrazione spetta inoltre:

- definire i progetti ed il programma di attività di promozione ed eventuale commercializzazione turistica;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- formulare i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvedere alla stesura della proposta dei bilanci di previsione, delle loro variazioni e redigere il conto consuntivo;
- compilare il Bilancio annuale con il relativo conto Profitti e Perdite e la Relazione allo stesso, contenente le indicazioni previste dalla legge e, in particolare, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società e quanto riservato dal codice civile.

### *Art. 31*

#### *Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail o altro mezzo idoneo da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 32**

#### ***Integrazione del Consiglio di Amministrazione***

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 33**

#### ***Compensi agli Amministratori***

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

**Art. 34**  
**Rappresentanza**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**Art. 35**  
**Direttore**

Il direttore dell'azienda può essere nominato dal consiglio di amministrazione.

In caso di nomina il suo contratto deve scadere entro il 30 settembre successivo alla scadenza del consiglio di amministrazione.

**Art. 36**  
**Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

**Art. 37**  
**Revisione legale dei conti**

La Revisione legale dei conti se obbligatoria per legge o deliberata volontariamente dall'Assemblea è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale – che in tal caso deve essere integralmente composto da revisore legale dei conti iscritti in apposito registro – o ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

**TITOLO VIII**  
**CONTROVERSIE**

**Art. 38**  
**Clausola arbitrale**

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

**Art. 39**  
**Arbitri e procedimento**

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato di Trento.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

## **TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### ***Art. 40 Scioglimento anticipato***

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

### ***Art. 41 Devoluzione del patrimonio finale***

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

## **TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### ***Art. 42 Regolamenti***

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

### ***Art. 43 Rinvio***

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.